

## **Ordinanza concernente la concessione di fideiussioni solidali nel Cantone dei Grigioni in seguito al coronavirus (Ordinanza cantonale sulle fideiussioni solidali COVID-19)**

Del 27 marzo 2020

---

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo: –

Modificato: –

Abrogato: –

---

visto l'art. 48 della Costituzione cantonale

emanata dal Governo il 27 marzo 2020

### **I.**

#### **Art. 1** Scopo

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina la concessione di fideiussioni solidali per crediti bancari a favore di imprese con sede nel Cantone dei Grigioni a complemento delle misure federali secondo l'ordinanza concernente la concessione di crediti e fideiussioni solidali in seguito al coronavirus (Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19).

#### **Art. 2** Condizioni

<sup>1</sup> Il Cantone concede fideiussioni solidali supplementari se un'organizzazione che concede fideiussioni ha concesso una fideiussione solidale in virtù dell'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19.

<sup>2</sup> Le altre condizioni previste dall'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 valgono per analogia.

---

<sup>3</sup> Le fideiussioni solidali del Cantone sono sussidiarie a quelle previste dal diritto federale.

**Art. 3** Entità della fideiussione solidale

<sup>1</sup> La fideiussione solidale è limitata al massimo al 15 per cento della cifra d'affari determinante e a cinque milioni di franchi per singolo caso.

<sup>2</sup> Le fideiussioni solidali secondo l'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 e quelle secondo la presente ordinanza insieme non possono essere superiori complessivamente al 25 per cento della cifra d'affari determinante.

**Art. 4** Durata della fideiussione solidale

<sup>1</sup> La durata delle fideiussioni solidali secondo la presente ordinanza si conforma alla durata delle fideiussioni solidali secondo l'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19.

**Art. 5** Credito quadro per fideiussioni

<sup>1</sup> Per le misure previste dalla presente ordinanza il Cantone concede un credito quadro per fideiussioni pari a 80 milioni di franchi.

**II.**

Nessuna modifica in altri atti normativi.

**III.**

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

**IV.**

La presente ordinanza entra in vigore il 31 marzo 2020 e rimane in vigore fino al 30 settembre 2020.